

**DCO 645/14
ORIENTAMENTI PER LA DEFINIZIONE DEL
MECCANISMO A COPERTURA DEL RISCHIO DI
MOROSITÀ RELATIVO ALLA FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA, GAS E DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO, ALLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI
EVENTI SISMICI DEL 20 MAGGIO
2012 E GIORNI SUCCESSIVI**

Osservazioni e proposte Anigas

Milano, 02 febbraio 2015

PREMESSA

Anigas presenta le proprie osservazioni al documento 645/2014/R/com (DCO) con cui l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il Sistema idrico (Autorità) ha posto in consultazione i propri orientamenti in relazione al meccanismo di copertura del rischio di morosità relativi alle forniture per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012, per le quali era stata prevista la sospensione dei termini di pagamento e la loro successive rateizzazione.

OSSERVAZIONI GENERALI

Anigas, nel rispetto delle forme di tutela previste per le utenze di gas naturale colpite dai citati eventi sismici, condivide, in linea generale, gli orientamenti espressi dall'Autorità di stabilire un meccanismo per la copertura degli oneri a carico degli operatori.

Si sottolinea, in ogni caso, l'importanza di mantenere il principio della volontarietà di partecipazione al predetto meccanismo di riconoscimento dei crediti non riscossi, peraltro sancito dall'art. 16.3 della delibera 6/2013/R/com.

Si coglie altresì l'opportunità per ribadire le esigenze di massimizzazione della semplicità amministrativa per tutte le parti coinvolte.

Con riferimento all'articolazione delle tempistiche della procedura, si rileva la necessità di fissare un termine di effettiva chiusura del meccanismo di riconoscimento dei crediti non riscossi che, nell'attuale formulazione del DCO, non risulta evidente.

Anigas, a tal fine, formula una proposta con caratteristiche di semplificazione che viene dettagliata nella risposta agli spunti di consultazione Q4 e Q5.

Per quanto concerne la disciplina degli obblighi di fatturazione si ritiene opportuno evidenziare che i crediti non riscossi ammessi alla procedura dovrebbero essere determinati in relazione al periodo di maturazione dei crediti stessi (maggio – novembre 2012), in base quindi ad un criterio di competenza e non in relazione alla fatturazione degli stessi.

Anigas non concorda con la proposta dell'Autorità di riconoscimento parziale dell'ammontare degli oneri da coprire. In considerazione dell'esposizione finanziaria sopportata dai venditori nonché delle attività e degli adempimenti obbligatoriamente dagli stessi posti in essere per accedere al meccanismo, si ritiene che la procedura debba coprire integralmente l'ammontare dei crediti non riscossi riconosciuti.

Si ritiene inoltre che la procedura debba coprire integralmente anche la parte non riscossa dei crediti che abbiano costituito oggetto di una proposta di concordato preventivo da parte di clienti finali ammessi alla procedura di concordato preventivo ai sensi degli artt. 160 e ss. della Legge Fallimentare.

Infine, in coerenza con le scelte fatte nelle precedenti consultazioni, non si formulano osservazioni che riguardano aspetti inerenti il servizio idrico (non svolto dalle associate nei territori interessati), ritenendo più opportuno che su tali aspetti le osservazioni siano formulate dagli operatori effettivamente impattati dalle modalità operative proposte.

OSSERVAZIONI AI SINGOLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE

Parte I

Il meccanismo di copertura dei crediti non riscossi dagli esercenti la vendita di energia elettrica e gas naturale

3. Criteri di ammissibilità degli oneri al meccanismo e tempistiche di funzionamento

Q1: Si ritiene che gli obblighi di informativa al cliente finale debbano essere inseriti tra le condizioni di ammissibilità al meccanismo di copertura, in considerazione del fatto che tali obblighi sono previsti all'articolo 11 della deliberazione 6/2013/R/COM? Se no, indicarne le ragioni.

Gli obblighi di informativa non influiscono, per loro natura, sull'efficacia della politica aziendale di recupero del credito che si basa su attività puntuali, già disciplinate a livello sia di norma primaria che regolatoria. Di conseguenza, Anigas non ritiene che l'inserimento degli obblighi informativi tra le condizioni di ammissibilità al meccanismo di copertura sia idoneo ad evitare che vengano posti a carico del sistema oneri ulteriori rispetto a quelli conseguenti al sisma 2012. Al contrario tale inserimento avrebbe l'effetto di rendere più complessi gli adempimenti da svolgere a cura degli operatori.

Q2: Si condivide l'inclusione dei crediti oggetto di una rateizzazione superiore ai 24 mesi?

Si condivide. Si ritiene tuttavia che le misure debbano coprire anche i crediti maturati nel periodo precedente al 20 maggio 2012, scaduti e non pagati dal cliente, in quanto è ragionevole ritenere che il sisma abbia modificato la capacità di pagamento dei clienti finali.

Q3: *Si condivide la proposta relativa alla durata della procedura?*

Q4: *Si condividono le proposte circa l'operatività delle sessioni annuali?*

Con riferimento alla durata della procedura, come già indicato nelle Osservazioni Generali, si precisa che, nella attuale formulazione del DCO, viene meno un termine di effettiva chiusura della procedura stessa. Ciò in quanto anche successivamente alla quinta e ultima sessione annuale di applicazione del meccanismo, si prevede che i venditori continuino a comunicare alla Cassa conguaglio settore elettrico (Cassa) l'eventuale incasso di crediti oggetto di copertura e provvedano poi alla restituzione degli importi.

Queste tempistiche e modalità di svolgimento rappresentano un appesantimento notevole del meccanismo di riconoscimento che va in direzione opposta rispetto alla generale necessità di semplificazione delle procedure.

Per queste ragioni si espone di seguito una possibile soluzione semplificata che prevede: la prima sessione (primo anno) di accreditamento e due sessioni successive di aggiornamento (n+2 ed n+5), quindi con chiusura definitiva della procedura al quinto anno.

Q5: *Si ritiene corretto includere, tra gli oneri ammessi al meccanismo, anche gli oneri di cessione, gli oneri relativi ad accordi transattivi o di ristrutturazione del debito col cliente finale e parte degli oneri legali?*

Si condivide in linea generale.

Si rileva tuttavia l'introduzione del concetto per cui i crediti ceduti sono ammessi al meccanismo solo nel caso in cui la scelta del cessionario sia avvenuta considerando la più conveniente tra le offerte ricevute. È evidente l'inapplicabilità di tale previsione che andrebbe a regolare operazioni già effettuate in passato.

4. Quantificazione degli ammontari oggetto di copertura

Q6: *Si condividono le proposte dell'Autorità in merito alla quantificazione del meccanismo e dei relativi criteri incentivanti? Motivare la risposta.*

Si ribadisce quanto già osservato nella parte generale, per cui non si ritiene coerente il riconoscimento solo parziale dell'ammontare degli oneri da coprire, trattandosi di crediti pregressi da cui derivano, per le aziende, sia un'esposizione finanziaria prolungata nel tempo, sia una serie obbligatoria di adempimenti per il recupero dei medesimi crediti.

Come parimenti già osservato nella parte generale, si ritiene che il

riconoscimento debba avvenire anche per la parte non riscossa dei crediti che abbiano costituito oggetto di una proposta di concordato preventivo.

Con riguardo al meccanismo incentivante, Anigas propone di prevedere soglie premianti più ampie proprio perché si riferiscono ad un danno già subito dall'operatore.

5. Modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione

Q7: Si condivide la proposta dell'Autorità di subordinare la partecipazione al meccanismo tramite la presentazione di un'istanza predefinita nei contenuti?

Si condivide in linea di principio la proposta dell'Autorità di subordinare la partecipazione al meccanismo tramite la presentazione di un'istanza predefinita nei contenuti.

Si manifestano, però, perplessità sulla possibilità che una società di revisione possa certificare il rispetto delle condizioni previste agli art. 2.1 e 2.8 della delibera 6/2013/R/com per l'accesso da parte dei clienti alle agevolazioni non automatiche. Ciò in quanto le valutazioni compiute dai revisori sono, per loro natura, esclusivamente di carattere contabile e dovrebbero rimanere in tale ambito. Non si ritiene pertanto attuabile prevedere anche la verifica da parte del revisore.

Q8: Si condivide la proposta di prevedere un termine di decadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, decorso il quale, in mancanza di domanda, l'esercente la vendita non può più chiedere la copertura dei crediti non riscossi? In caso di non condivisione della proposta, motivare la risposta.

Si condivide la previsione di un termine di scadenza ma si propone l'estensione di tale termine a 120 giorni complessivi (30 giorni per la pubblicazione del modello dell'istanza di partecipazione da parte della Cassa, più 90 giorni dalla pubblicazione del predetto modello per la presentazione da parte dei venditori), cercando, inoltre, di evitare la sovrapposizione con altre scadenze facenti capo alle medesime funzioni aziendali.

Q9: Si condivide la proposta dell'Autorità circa la conferma di una generale previsione in base alla quale la Cassa è legittimata a verificare i requisiti previsti? Si ritiene necessario introdurre disposizioni più specifiche a riguardo?

Si condivide, non si ritengono necessarie disposizioni più specifiche.